

Studio Legale  
Avv. Salvatore Donato Girimonte

5/12 cc  
DU

On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

- ROMA -

\*\*\*\*\*

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 5087/2016 DI R.G.**

proposto dalla Signora **ROMANO Manuela**, C.F. RMNMNL83L44D122C, residente in Crotona alla Via I Traversa San Leonardo n.8, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Donato Girimonte del Foro di Crotona, C.F. GRMSVT60R08L802S, con indirizzo di posta elettronica certificata: **avvgirimonte@pec.giuffre.it** e numero di fax: **0962/030561**, dove il predetto procuratore, ex art.136, co. 1, del C.P.A, intende ricevere le comunicazioni relative al processo, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, presso e nello studio dell'avv. Francesco Brasca in forza di procura in calce al ricorso introduttivo,

**contro**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

**e nei confronti di**

**Brasca Francesca**, residente in 89900 Vibo Valentia, Via Tommaso Campanella n. 2,

**per l'annullamento,**

a) del **Decreto prot. n. AOODRCAL 10397 del 12.07.2017, comunicato alla ricorrente in pari data a mezzo E-mail, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha escluso la Sig.ra Romano Manuela "dalla procedura concorsuale della Classe di Concorso Scuola Primaria per carenza del titolo d'accesso, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016"** (cfr.

Via XXV Aprile n.46 - 88900 CROTONE  
Tel./Fax 0962/030561



Studio Legale  
Avv. Salvatore Donato Girimonte

---

*doc. 1); b) del Decreto prot. n. AOODRCAL 10422 del 12.07.2017, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha approvato "la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella Scuola Primaria nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 -", nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente (cfr. doc. 2); c) del Decreto prot. n. AOODRCAL 11536 del 28.07.2017, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha approvato nuovamente - a seguito della correzione in autotutela degli errori materiali riscontrati - "la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella Scuola Primaria nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 -" approvata in precedenza con il Decreto prot. n. AOODRCAL 10422 del 12.07.2017, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente (cfr. doc. 3); d) ove necessario, dei Decreti: - prot. n. AOODRCAL 11540 del 29.07.2017, - prot. n. AOODRCAL 11667 del 31.07.2017 e - prot. n. AOODRCAL 11706 del 01.08.2017, mediante i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha reiteratamente rettificato - con la correzione in autotutela degli ulteriori errori materiali riscontrati - "la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella Scuola Primaria nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 -" approvata terminativamente in precedenza con il Decreto prot. n. AOODRCAL 11536 del 28.07.2017, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente (cfr. docc. 4, 5 e 6); e) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o comunque connesso.*

**Fatto**

Con bando di cui al D.D.G. MIUR n. 105 del 23/02/2016 è stato indetto il "Concorso per

Studio Legale  
Avv. Salvatore Donato Girimonte

---

*titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria".*

Il bando predetto, tuttavia ha previsto che sono esclusi dalla partecipazione al concorso "i candidati in possesso del titolo sperimentale ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n.27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo".

Inoltre, la *lex specialis* concorsuale *de qua*, ha prescritto che la domanda di partecipazione dovesse essere presentata per via telematica, tramite sistema Polis, e che ogni altra modalità di invio non era in alcun modo ammessa.

Ebbene, l'odierna ricorrente, essendo in possesso del Diploma di maturità sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, a fronte della diretta esclusione comminata dal bando in ragione del mancato riconoscimento del carattere abilitante del diploma di maturità sperimentale ad indirizzo linguistico e dell'assenza di un apposito ed univoco form per l'invio dell'istanza di partecipazione, ha:

1. dapprima, inviato telematicamente – entro il prescritto termine perentorio - la domanda di partecipazione per la Regione Calabria, dichiarando ed utilizzando il form on-line generale "DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE E TITOLI SPERIMENTALI EQUIPARATI (CONSEGUITI ENTRO L'A.S. 2001/2002)", con la specificazione all'interno di esso del possesso del Diploma Magistrale ad indirizzo Linguistico;
2. e poi, proposto ricorso giurisdizionale – innanzi a Codesto Ecc.mo Tar Capitolino – avverso il Bando *de quo*, nella parte di interesse, comportante la di lei esclusione dalla partecipazione al Concorso per la Scuola Primaria.

In particolare, la Sig.ra ROMANO Manuela – unitamente ad altre ricorrenti – ha proposto il ricorso specificato in epigrafe (n. 5087/2016 di R.G. Tar Lazio – Roma), con il quale ha chiesto l'annullamento, previa sospensione ed adozione di ogni idonea misura cautelare, 1) del Decreto MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico del 23.02.2016 Prot. 0000105 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4 Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.16 del 26.02.2016 con il quale è stato bandito il "Concorso per titoli ed esami finalizzato al recluta-

Studio Legale  
Avv. Salvatore Donato Girimonte

---

*mento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria" nella parte in cui all'art. 3 – "Requisiti di Ammissione", n. 2., lett. a) e b) dispone " ... Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo sperimentale ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; ... ", ed in ogni altra parte di interesse per i ricorrenti; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.*

Successivamente, in pendenza di tale ricorso, avviate le prove concorsuali, avendo (come detto in precedenza) la ricorrente inviato telematicamente la domanda di partecipazione al Concorso *de quo*, Ella è stata ammessa a sostenere le prove scritte ufficiali relative al Concorso per la Scuola Primaria per la Regione Calabria e, superate queste, è stata convocata - con mail dell'Ufficio Scolastico Regionale del 1 dicembre 2016 (*cfr. doc. 9*) - per sostenere la pertinente prova orale, che ha superato con apprezzabile votazione (punti 30), così come appreso nella medesima giornata mediante affissione dei risultati conseguiti dai candidati.

Nel dettaglio, il punteggio conseguito dalla ricorrente relativamente alle sole prove d'esame è pari a punti 58.10 (28.10 punti prova scritta + 30.00 punti prova orale), per un punteggio complessivo pari a punti 58.10.

Se non che, in data 12.07.2017, con Decreto prot. n. AOODRCAL 10397 del 12.07.2017, comunicato alla ricorrente in pari data a mezzo E-mail, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, **dopo avere dato atto del superamento delle prove d'esame da parte della ricorrente - con contestuale "certificazione" dei punti riportati in ciascuna di esse e di quelli ulteriori assegnabile per i titoli dichiarati** – attestando che: *"VISTA la documentazione agli atti d'ufficio e relativa alla candidata Romano Manuela, nata il 04/07/1983, dalla quale risulta che la medesima ha superato la prova scritta e la prova orale del concorso con il seguente punteggio: prova scritta punti 28.10, prova orale punti 30.00, titoli punti*

Studio Legale  
Avv. Salvatore Donato Girimonte

---

0.00, per un punteggio complessivo pari a punti 58.10”, nel rilevare che: “tuttavia, la candidata Romano Manuela risulta essere in possesso del diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27”, e ancora che: “ai sensi dell’art. 3 del bando [D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016], il predetto diploma non è titolo di accesso idoneo a partecipare alla procedura concorsuale”, e inoltre che: “l’art. 3, comma 6, del bando [D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016] stabilisce che “I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione” e che “In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale”, **ha provveduto a comminare l’esclusione della medesima ricorrente dal Concorso per la Scuola Primaria, disponendo che**: “Per le motivazioni di cui in premessa, la candidata Romano Manuela, nata il 04/07/1983, è esclusa dalla procedura concorsuale per carenza del titolo d’accesso, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del bando di concorso [D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016]” (cfr. doc. 1).

A tale Decreto individuale di esclusione, ha fatto seguito la pubblicazione - sul competente/pertinente sito Internet -, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, del Decreto prot. n. AOODRCAL 10422 del 12.07.2017 (cfr. doc. 2), **mediante il quale la stessa Amministrazione Scolastica**: - **VISTA** “la graduatoria generale di merito, redatta dalla Commissione giudicatrice in conformità a quanto disposto dall’art. 9, c. 1, del bando di concorso [D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016]”; - **VISTO** “l’art. 3 del bando [D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016], ai sensi del quale il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale dell’11 febbraio 1991, n. 27 non è titolo di accesso idoneo a partecipare alla procedura concorsuale per l’insegnamento nella scuola primaria”; - **RITENUTO** “pertanto, necessario provvedere all’esclusione dalla procedura concorsuale di tutti i candidati che, in possesso, del diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico non avevano diritto di partecipare ab initio alla procedura concorsuale per l’insegnamento nella scuola primaria, per carenza del requisito di cui all’art. 3 richiamato”; - **CONSIDERATO** “che l’art. 3, comma 6, del bando [D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016] stabilisce che “I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del posses-

Studio Legale  
Avv. Salvatore Donato Girimonte

---

so dei requisiti di ammissione” e che “In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale””; - **VISTI** “in particolare, i propri decreti di esclusione del 10 Luglio 2017 prott. ... omissis ... e del 12 Luglio 2017 prott. ... omissis ... n. AOODRCAL 10254 (concernente la ricorrente Romano Manuela)”, **ha approvato** “la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella Scuola Primaria nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 –”, **senza includere la Sig.ra ROMANO Manuela che, invece, avrebbe dovuto essere ivi inserita con punti 58,10 alla posizione spettante.**

Indi, alla pubblicazione del predetto Decreto prot. n. AOODRCAL 10422 del 12.07.2017, è seguita la pubblicazione - sul competente/pertinente sito Internet -, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, del Decreto prot. n. AOODRCAL 11536 del 28.07.2017 (cfr. doc. 3), **mediante il quale la stessa Amministrazione Scolastica ha approvato nuovamente – a seguito della correzione in autotutela degli errori materiali riscontrati - “la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella Scuola Primaria nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 –” approvata in precedenza con il Decreto prot. n. AOODRCAL 10422 del 12.07.2017, senza includere – di nuovo - la Sig.ra Romano Manuela che, invece, avrebbe dovuto essere ivi inserita con punti 58.10 alla posizione spettante.**

Infine, è intervenuta la pubblicazione - sul competente/pertinente sito Internet -, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dei Decreti: - prot. n. AOODRCAL 11540 del 29.07.2017, - prot. n. AOODRCAL 11667 del 31.07.2017 e - prot. n. AOODRCAL 11706 del 01.08.2017 (cfr. docc. 4, 5 e 6), **mediante i quali la stessa Amministrazione Scolastica ha reiteratamente rettificato – con la correzione in autotutela degli ulteriori errori materiali riscontrati - “la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella Scuola Primaria nella**

Studio Legale  
Avv. Salvatore Donato Girimonte

---

Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 - " approvata terminativamente in precedenza con il Decreto prot. n. AOODRCAL 11536 del 28.07.2017, senza includere – in alcun modo - la Sig.ra Romano Manuela che, invece, avrebbe dovuto essere ivi inserita con punti 58.10 alla posizione a lei spettante.

Avverso e per l'annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe che oggi si impugnano, costituenti atti applicativi e/o consequenziali e comunque connessi di/a quelli originariamente impugnati, si ripropongono i motivi di diritto formulati nel ricorso introduttivo, ossia:

**Diritto**

**1- Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per assoluta irragionevolezza e manifesta ingiustizia.**

La questione oggetto del contendere consiste nella possibilità o meno che i ricorrenti, in possesso di un diploma rilasciato da un Istituto Magistrale al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico, possano accedere al concorso per l'assegnazione di posti e cattedre finalizzato al reclutamento di personale docente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Soccorre in ausilio dei ricorrenti quanto statuito dal Consiglio di Stato con decisione del 04.04.2003, n. 1769, dalle cui conclusioni lo stesso Collegio, con successiva decisione del 06.05.2008, n. 3917, non ritiene doversi discostare: *"la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297 (ora abrogato, ma applicabile al caso di specie) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto Magistrale suddetto in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie".*

**Studio Legale**  
**Avv. Salvatore Donato Girimonte**

---

*“In tale quadro, la piena validità riconosciuta secondo i criteri di corrispondenza fissati nel Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, a norma del successivo art. 279 (anch'esso ora abrogato, ma applicabile al caso di specie) al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale sopra indicato della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria”.*

E' pacifico, dunque, che il diploma di maturità con indirizzo linguistico in possesso dei ricorrenti rappresenta un titolo valido per l'ammissione alle procedure concorsuali *“... anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di un corso quinquennale, appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici ...”* (Cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n. 3917/2008).

In tal senso si è pronunciato il Supremo Collegio di Palazzo Spada con Sentenza del 23.06.2009, n. 7550 che *“... ritiene di ribadire la divisibilità delle superiori argomentazioni, perfettamente trasportabili al caso in esame ...”.*

Ancor più di recente, in occasione del precedente Bando concorsuale MIUR del 2012, i vari TAR, chiamati a giudicare della legittimità di alcuni provvedimenti di esclusione dal concorso, con sentenze rese ai sensi dell'art. 60 c.p.a., hanno ribadito il su riportato costante ed univoco orientamento giurisprudenziale (cfr. Sentenze TAR Campania nn. 3384/2013, 3385/2013, 3386/2013, 3387/2013, 3401/2013 del 03/07/13 ....).

La stessa Amministrazione Scolastica con nota Ministeriale indirizzata ai Direttori Generali degli Uffici Regionali del 26.10.2012 prot. n. 2870, quasi si stupisce dell'equivoco allora occorso *“Pervengono richieste di chiarimento sulla validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli Istituti Magistrali ... Al riguardo si fa presente che il Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, con sentenza n. 2172 / 2002 ha ritenuto valido il titolo “maturità linguistica” per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che “il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito*

*dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria".*

A distanza di alcuni anni, il MIUR ignora le aspettative degli aspiranti docenti, contravviene in maniera arbitraria il consolidato ed univoco indirizzo giurisprudenziale dei Giudici di merito, che ormai aveva assunto una posizione incontrastata anche sulla vicenda legata ai piani di studio; a tal proposito, " ... in sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, il titolo posseduto dall'istante resta comunque valido per l'ammissione alla procedure concorsuale, tenuto anche conto della crescente rilevanza assunta dall'insegnamento delle lingua straniera nell'attuale sistema didattico ..." (Sentenza TAR Abruzzo nn. 183/2015, 185/2015 e 186/2015 e molte altre).

In tal senso pare evidente l'illegittimità di cui è affetto il Bando concorsuale, avendo l'Amministrazione Scolastica proceduto in maniera del tutto arbitraria ed acritica, in spregio a basilari e riconosciuti principi e diritti (minando – e non poco – le legittime e consolidate aspettative degli odierni ricorrenti), con conseguente integrazione del denunciato vizio di eccesso di potere, in quanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve desumersi la sussistenza di un rapporto di continenza tra il diploma di maturità linguistica conferito dall'Istituto magistrale e il diploma magistrale *tout court*.

**2 - Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies delle Legge n. 241/1990. Violazione di ogni norma e principio in tema di tutela dell'affidamento. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti diversi facenti capo alla medesima Amministrazione. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.**

L'esclusione della ricorrente risulta viziata da violazione dell'art. 21 *nonies* della Legge n. 241/1990. A tal fine bisogna evidenziare come il Bando concorsuale incide su una posizione ormai consolidata in capo ai ricorrenti, travolgendo una serie di atti amministrativi ed un

Studio Legale  
Avv. Salvatore Donato Girimonte

---

consolidato indirizzo giurisprudenziale che ha prodotto, in modo irreversibile, effetti ampliativi della sfera giuridica degli interessati.

In particolare, la illegittima esclusione comminata dal Bando è intervenuta dopo che per anni Note Ministeriali, Sentenze dei Tribunali Amministrativi e del Consiglio di Stato hanno riconosciuto in capo ai ricorrenti idonee capacità professionali, in tal senso non può essere taciuta la continua utilizzabilità – ed utilizzazione – compiuta dall'amministrazione scolastica, che non ha mai contestato ai “precari della scuola” con i quali sottoscriveva anno per anno contratti di lavoro a tempo determinato, l'assenza di “*requisiti di ammissione*” legittimando, anzi, in capo agli stessi attitudini e capacità sulle materie pedagogiche.

L'eccesso di potere nella formulazione della norma contestata risulta evidente e manifesta i caratteri della irragionevolezza, allorché il MIUR da una parte riconosce il valore giuridico dell'equipollenza al diploma di maturità ad indirizzo linguistico per la copertura dei posti nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, avallandone dunque capacità didattiche, pedagogiche e sociali in capo ai possessori, dall'altra invece ritiene di dover escludere tale titolo di studio, conseguito presso un Istituto Magistrale, dalla partecipazione al Concorso per il conseguimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Del pari non merita di essere ignorata la circostanza nota all'amministrazione scolastica e determinata da qualche migliaio di candidati allo scorso Concorso 2012, che in possesso del medesimo titolo di studio ad indirizzo linguistico, con le medesime specifiche e caratteristiche, hanno – anche solo lo scorso anno - avuto accesso ai ruoli.

Motivo per cui l'odierna esclusione si pone in maniera assolutamente contraddittoria oltre che arbitraria e lesiva del generale principio del *favor participationis*.

Da ultimo preme evidenziare l'elemento psicologico degli “allora studenti”, oggi in possesso del titolo ad indirizzo linguistico, i quali formalizzavano un'iscrizione scolastica ad un Istituto Magistrale, frequentavano un regolare corso di studi presso un Istituto Magistrale, consapevoli di conseguire un Diploma Magistrale presso un Istituto Magistrale, che a ben vedere una lettura attenta e faticosa del voluminoso “progetto Brocca” (n. II Tomi) non fornisce alcun distinguo tra i titoli, anzi come riferito nelle citate Sentenze del Consiglio di Stato “*aggiunge*

Studio Legale  
Avv. Salvatore Donato Girimonte

---

*qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria". Non a caso sul punto la Commissione "Brocca" manifesta espressamente l'intento di colmare una lacuna presente nella scuola statale " .... l'indirizzo linguistico (presente finora nella scuola non statale e solo sperimentale in quella statale) copre una lacuna da tempo avvertita ... " (Cfr. Piani di Studio della Scuola Secondaria Superiore e Programmi dei Primi Due Anni – Le Proposte della Commissione Brocca – Tomo I, paragrafo 1.7.3).*

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

- **Si depositano**, allegandoli al proprio fascicolo, tutti gli atti e/o documenti come da separato indice fogliare;
- **Si chiede**, inoltre, che venga disposta **l'integrazione del contraddittorio** nei confronti di tutti gli altri vincitori idonei del concorso che, dall'accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata nella pertinente graduatoria del concorso in argomento approvata terminativamente dall'U.S.R. per la Calabria, mediante la notificazione dell'odierno ricorso nella forma c.d. per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente, o mediante altra diversa modalità ritenuta opportuna/idonea.

**P.Q.M.**

Voglia On.le T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso:

**Nel merito**, annullare i provvedimenti impugnati.


Con vittoria di spese e competenze del giudizio e, in ogni caso, del contributo unificato.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il sottoscritto procuratore dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00, in quanto trattasi di procedimento in materia di pubblico impiego/concorsi pubblici .

Crotone/Roma, 09.10.2017

avv. Salvatore Donato Girimonte



**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza dell'avv. Salvatore Donato Girimonte, in qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N. presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il ricorso per motivi aggiunti che precede a:

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

Mediante, a mani

Oggi, li

**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del Direttore Generale p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

Mediante, a mani

Oggi, li

## PROCURA ALLE LITI


La sottoscritta ROMANO Manuela, (Codice Fiscale RMNMNLN83L44D122C), già con ricorso iscritto al n. 5087/2016 ricorrente avverso il Bando di Concorso di cui al D.D.G. Prot.115 del 23/02/2016, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia e della Scuola dell'Infanzia e Primaria, nella parte in cui esclude dall'ammissione alla procedura concorsuale i candidati che hanno conseguito il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico, con il presente atto delega l'avv. Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) a proporre motivi aggiunti, ex art. 43 C.p.a., avverso il Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale avente prot. n. AOODRCAL 10397 del 12.07.2017, con il quale la scrivente è stata esclusa dalla procedura concorsuale per carenza del titolo d'accesso, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del bando di concorso [D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016], costituente atto applicativo e/o consequenziale e comunque connesso a quello originariamente impugnato, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilia, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Elegge domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiaro ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Crotone, 07/10/2017

  
\_\_\_\_\_

è autentica

  
\_\_\_\_\_

Avv. Salvatore Donato Girimonte